

Sentenza n. 6 depositata il 18 gennaio 2022

Materia: Finanza pubblica, ordinamento civile e professioni

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l) e terzo comma, Cost.**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Legge della Regione Calabria 19 novembre 2020, n. 24** (Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private), **artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4**

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2020.

La legge della Regione Calabria 19 novembre 2020, n.24, oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si prefigge lo scopo di migliorare l'organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private con l'introduzione della figura professionale del farmacista abilitato, la cui presenza è obbligatoriamente prevista. La medesima legge ridefinisce anche i compiti di tale figura professionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel ricorso davanti alla Corte, ha sollevato una prima questione nei confronti del combinato disposto dell'articolo 1, commi 1 e 2, e dell'art. 4 della l. r. Calabria n. 24 del 2020.

Per il ricorrente, le previsioni dell'obbligatorietà della presenza della figura professionale "farmacista" nelle strutture sanitarie (art.1, comma 1), del titolo di abilitazione professionale ed iscrizione al relativo ordine professionale per l'assunzione (art. 1, comma 2), unitamente alla previsione di un farmacista per ogni sessanta posti letto, violerebbero l'art. 117, comma terzo, della Costituzione per contraddire con i principi di coordinamento di finanza pubblica dettati:

- a) dalla *cornice economico-finanziaria programmata nel piano di rientro dal disavanzo finanziario del settore sanitario regionale*,
- b) dalle *disposizioni statali in materia di contenimento della spesa di personale degli enti del servizio sanitario nazionale* (art. 11, commi 1 e 4, del d.l. n. 35 del 2019).

La Corte ha evidenziato che, nonostante la relazione finanziaria alla proposta di legge affermi la natura programmatica dell'intervento, il tenore letterale delle disposizioni, lascia chiaramente intendere il loro carattere immediatamente precettivo volto all'assunzione del farmacista. Le censure del ricorrente sono state accolte dalla Corte con l'affermazione della *non conformità all'ordinamento costituzionale di interventi legislativi adottati dalle Regioni in costanza di commissariamento del settore sanitario* (sentenze nn. 166 del 2020 e 266 del 2016) e la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

Il ricorrente ha posto anche la questione sull'art. 1, comma 2, della l.r. Calabria, n. 24 del 2020, che consente l'esercizio della professione di farmacista a coloro che hanno conseguito soltanto l'abilitazione professionale, derogando in tal modo all'art. 32 del D. P.R. n. 483 del 1997, norma statale in ambito riservato che richiede, tra i requisiti di accesso alla dirigenza del servizio sanitario regionale, non soltanto l'abilitazione professionale, ma anche la specializzazione. Pertanto, la norma regionale impugnata, derogando alla norma statale e intervenendo in ambito materiale "ordinamento civile" riservato alla competenza Statale, violerebbe l'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost.

La Corte ha accolto anche questa seconda censura affermando che la deroga introdotta dal legislatore regionale altera la *necessaria unitarietà a livello nazionale della disciplina del rapporto di impiego*, ed è, pertanto, costituzionalmente illegittima.

E' stata sollevata una terza questione, in riferimento all'art. 3, comma 2, della legge regionale impugnata, che attribuisce al farmacista l'esercizio di attività più ampie rispetto a quelle previste dall'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 258 del 1991. Per il ricorrente, la norma regionale contrastando con la norma statale di derivazione comunitaria che detta i principi fondamentali in materia di professioni, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. E' stato anche eccepito che il legislatore regionale, avendo dettato una disciplina delle professioni in contrasto con i principi fondamentali in materia, abbia infranto l'uniformità, su tutto il territorio nazionale, delle regole fondamentali della disciplina delle professioni, in violazione anche dell'art. 3 della Cost.

Riguardo quest'ultima questione, la Corte ha ricostruito il quadro normativo; tuttavia, anche considerando l'evoluzione della disciplina comunitaria che amplia le attività professionali del farmacista (d.lgs. n. 258 del 1991), la Corte nega che possano ricomprendersi nel suddetto ampliamento le previsioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale impugnata, quali: *"prendere visione e fare consulenza della terapia farmacologica da adottare sul paziente [...] controllare l'aderenza terapeutica; verificare l'interazione tra farmaco-farmaco, farmaco-cibo, farmaco disturbi fondamentali"*.

La Corte ha affermato che la competenza regionale concorrente *deve esercitarsi esclusivamente in riferimento ad aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, giacché la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere necessariamente unitario*. Le disposizioni regionali impugnate, invece, travalicando la competenza regionale concorrente in materia, che deve rispettare i principi fondamentali dettati dallo Stato, ampliano illegittimamente le attività professionali del farmacista.

Il riconoscimento dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della l.r. Calabria n. 24 del 2020 assorbe anche la censura delle stesse norme regionali per violazione dell'art. 3 Cost. conseguente alla lesione del principio di uniforme regolazione statale sul territorio nazionale della professione del farmacista.